

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

14° Anno n. L 116

28 maggio 1971

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 1075/71 del Consiglio, del 25 maggio 1971, che modifica il regolamento (CEE) n. 985/69 che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte 1
- Regolamento (CEE) n. 1076/71 del Consiglio, del 25 maggio 1971, relativo all'ammontare di compensazione applicabile sulle importazioni di taluni grassi, previsto dall'articolo 3, paragrafo 6, primo comma, del regolamento n. 136/66/CEE 2
- Regolamento (CEE) n. 1077/71 del Consiglio, del 25 maggio 1971, che modifica il regolamento n. 143/67/CEE relativo all'ammontare di compensazione applicabile all'importazione di taluni oli vegetali 4
- Regolamento (CEE) n. 1078/71 del Consiglio, del 25 maggio 1971, che istituisce un regime comune all'esportazione e apre un contingente quantitativo comunitario all'esportazione per alcuni cascami e ceneri di metalli non ferrosi (rame, piombo ed alluminio) 5
- Regolamento (CEE) n. 1079/71 del Consiglio, del 25 maggio 1971, che modifica gli articoli 35 e 48 del regolamento (CEE) n. 542/69 relativo al transito comunitario 7
- Regolamento (CEE) n. 1080/71 del Consiglio, del 25 maggio 1971, relativo all'inclusione di nuovi prodotti nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1025/70, che istituisce un regime comune applicabile alle importazioni da paesi terzi 8
- Regolamento (CEE) n. 1081/71 del Consiglio, del 25 maggio 1971, che completa il regolamento n. 170/67/CEE relativo al regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina prevedendo norme di commercializzazione 9
- Regolamento (CEE) n. 1082/71 del Consiglio, del 25 maggio 1971, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2455/70 e (CEE) n. 166/71 che fissano norme comuni di commercializzazione nel settore della pesca 10
- Regolamento (CEE) n. 1083/71 del Consiglio, del 25 maggio 1971, che proroga fino al 14 luglio 1971 il termine per le operazioni di distillazione dei vini da pasto 12
- Regolamento (CEE) n. 1084/71 della Commissione, del 27 maggio 1971, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 13

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 1085/71 della Commissione, del 27 maggio 1971, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto	15
Regolamento (CEE) n. 1086/71 della Commissione, del 27 maggio 1971, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	17
Regolamento (CEE) n. 1087/71 della Commissione, del 27 maggio 1971, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, semole e semolini di frumento o di segala	19
Regolamento (CEE) n. 1088/71 della Commissione, del 27 maggio 1971, che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso	22
Regolamento (CEE) n. 1089/71 della Commissione, del 27 maggio 1971, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso	24
Regolamento (CEE) n. 1090/71 della Commissione, del 27 maggio 1971, che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso	26
Regolamento (CEE) n. 1091/71 della Commissione, del 27 maggio 1971, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso	28
Regolamento (CEE) n. 1092/71 della Commissione, del 27 maggio 1971, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	30
Regolamento (CEE) n. 1093/71 della Commissione, del 27 maggio 1971, che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate	31
Regolamento (CEE) n. 1095/71 della Commissione, del 27 maggio 1971, che constata la possibilità di dar seguito alle domande presentate per ottenere i premi alla non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari	34
Regolamento (CEE) n. 1096/71 della Commissione, del 27 maggio 1971, relativo alle domande di rimborso dei premi per l'estirpazione di meli, peri e peschi, concessi dagli Stati membri	35
Regolamento (CEE) n. 1097/71 della Commissione, del 27 maggio 1971, che completa il regolamento (CEE) n. 772/70 relativo ad una gara permanente per la vendita di zucchero bianco destinato all'esportazione e detenuto dall'organismo d'intervento francese	38
Regolamento (CEE) n. 1098/71 della Commissione, del 27 maggio 1971, che modifica l'importo dell'integrazione per semi di colza e ravizzone	40
Regolamento (CEE) n. 1099/71 della Commissione, del 27 maggio 1971, che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso	41

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1075/71 DEL CONSIGLIO
del 25 maggio 1971**

che modifica il regolamento (CEE) n. 985/68 che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento nel mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1211/69⁽⁴⁾, il burro può beneficiare degli aiuti all'ammasso privato accordati in uno Stato membro soltanto se esso è stato prodotto in tale Stato membro; che le condizioni di commercializzazione del burro verrebbero facilitate qualora il burro potesse essere immagazzinato su tutto il territorio della Comunità; che è quindi opportuno sopprimere il menzionato requisito;

considerando che l'esperienza ha messo in luce che le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, del suddetto regolamento non sono più necessarie,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1971.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il paragrafo 3 dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 985/68 è soppresso.

Articolo 2

All'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 985/68, i termini « potrà stipulare i contratti per il burro solo se esso è prodotto nel territorio dello Stato membro in questione » sono sostituiti dai termini « potrà stipulare i contratti solo per il burro prodotto nella Comunità ».

Articolo 3

All'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 985/68, il punto c) è soppresso.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 7 giugno 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COINTAT

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1076/71 DEL CONSIGLIO
del 25 maggio 1971**

**relativo all'ammontare di compensazione applicabile sulle importazioni di taluni grassi,
previsto dall'articolo 3, paragrafo 6, primo comma, del regolamento n. 136/66/CEE**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2554/70⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, primo comma, del regolamento n. 136/66/CEE e conformemente al terzo comma dello stesso paragrafo, sulle importazioni dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), di detto regolamento può essere riscosso un ammontare di compensazione ;

considerando che è opportuno stabilire i principali elementi da prendere in considerazione per valutare se detti prodotti sono importati in quantitativi e a condizioni tali che la loro importazione rechi o minacci di recare pregiudizio grave a produttori comunitari ; che l'applicazione dell'ammontare di compensazione dipende dall'influenza esercitata dalle importazioni sul mercato della Comunità e che è quindi necessario giudicare la situazione sopraddetta tenendo conto non solo degli elementi particolari del mercato comunitario, ma anche di quelli concernenti l'evoluzione delle importazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'ammontare di compensazione di cui all'articolo 3, paragrafo 6, primo e terzo comma, del regolamento n. 136/66/CEE può essere fissato, fatte salve le altre condizioni di cui ai commi citati, soltanto alle condizioni stabilite agli articoli seguenti.

Articolo 2

Per valutare se i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 136/

66/CEE sono importati in quantitativi ed a condizioni tali che queste importazioni rechino o minaccino di recare pregiudizio grave ai produttori comunitari di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento, si tiene conto in particolare :

- a) dei prezzi di uno o più prodotti all'importazione nella Comunità o della loro prevedibile evoluzione e, in particolare, della loro tendenza ad un ribasso eccessivo rispetto a quello dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE ai quali rischiano di sostituirsi sul mercato comunitario ;
- b) del volume delle importazioni già effettuate o prevedibili dei prodotti per i quali è stata constatata una tendenza ad un ribasso eccessivo dei prezzi rispetto a quella dei prodotti sostitutivi, in particolare se tali importazioni non corrispondono all'evoluzione del fabbisogno del mercato comunitario, per quanto concerne detti prodotti ed i prodotti ai quali rischiano di sostituirsi ;
- c) dei corsi costatati sul mercato della Comunità o della loro prevedibile evoluzione e tendenza ad un eccessivo ribasso ;
- d) delle prevedibili ripercussioni del ribasso eccessivo dei prezzi e dell'incremento delle importazioni effettuate o prevedibili dei prodotti in questione sulla situazione dei produttori comunitari di tali prodotti o di quelli ai quali essi rischiano di sostituirsi.

Articolo 3

L'ammontare di compensazione può essere fissato soltanto nelle misure e per la durata strettamente necessarie per eliminare il pregiudizio o la minaccia di pregiudizio.

L'ammontare di compensazione è adattato in funzione dei cambiamenti della situazione.

Articolo 4

L'ammontare di compensazione è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 275 del 19.12.1970, pag. 5.

136/66/CEE. Tuttavia, quando gli interessi della Comunità esigono un'azione immediata, la Commissione può fissare un ammontare di compensazione di validità limitata a 15 giorni.

Articolo 5

Modalità d'applicazione del presente regolamento possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COINTAT

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1077/71 DEL CONSIGLIO
del 25 maggio 1971**

che modifica il regolamento n. 143/67/CEE relativo all'ammontare di compensazione applicabile all'importazione di taluni oli vegetali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2554/70⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento n. 136/66/CEE e conformemente al terzo comma dello stesso paragrafo sull'importazione dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento può essere riscosso un ammontare di compensazione ;

considerando che il regolamento n. 143/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo all'ammontare di compensazione applicabile all'importazione di taluni oli vegetali⁽³⁾ ha fissato le condizioni d'applicazione di tale ammontare di compensazione unicamente per gli oli vegetali diversi dall'olio d'oliva ; che l'esperienza ha mostrato che il prelievo applicabile all'importazione d'olio d'oliva che ha subito un processo di raffinazione non costituisce, in taluni casi, una misura difensiva sufficiente contro

le importazioni che corrispondono alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento n. 136/66/CEE ; che conviene pertanto estendere il campo d'applicazione del regolamento n. 143/67/CEE al prodotto in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, primo comma, del regolamento n. 143/67/CEE è sostituito dal testo seguente :

« L'ammontare di compensazione di cui all'articolo 3, paragrafo 6, secondo e terzo comma, del regolamento n. 136/66/CEE può essere fissato, fatte salve le altre condizioni definite da detti commi per l'importazione degli oli della voce 15.07 della tariffa doganale comune, ad esclusione dell'olio d'oliva diverso da quello che abbia subito un processo di raffinazione, della sotto-voce 15.07 A II se i prezzi di tali oli all'importazione nella Comunità : ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COINTAT

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 275 del 19.12.1970, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. 125 del 26.6.1967, pag. 2463/67.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1078/71 DEL CONSIGLIO
del 25 maggio 1971**

che istituisce un regime comune all'esportazione e apre un contingente quantitativo comunitario all'esportazione per alcuni cascami e ceneri di metalli non ferrosi (rame, piombo ed alluminio)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, che stabilisce un regime comune applicabile alle esportazioni ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 7 e 10,
visto il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, che stabilisce una procedura comune di gestione per i contingenti quantitativi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando che è opportuno istituire un regime comune all'esportazione per alcuni cascami e ceneri di rame, di piombo e di alluminio ;

considerando che per i cascami ed i rottami di rame, di piombo e di alluminio esiste nella Comunità una penuria di approvvigionamento a prezzi concorrenziali ;

considerando che la libera esportazione dei cascami e ceneri di tali prodotti renderebbe critica la situazione dell'approvvigionamento attuale in seguito ad un aumento sensibile delle esportazioni e che gli Stati membri, per far fronte ad una tale situazione di penuria, hanno fino ad oggi mantenuto dei contingenti quantitativi all'esportazione per i prodotti in causa ;

considerando che è opportuno quindi aprire per questi prodotti i contingenti quantitativi comunitari all'esportazione e fissare i criteri per la loro ripartizione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per i seguenti prodotti, le esportazioni dalla Comunità sono limitate per l'anno 1971 alle seguenti quantità :

N. della tariffa doganale comune	Descrizione dei prodotti	Quantità (tonnellate)
ex 26.03 D	Ceneri e residui di rame e delle sue leghe	8.725
ex 74.01	Cascami e rottami di rame e delle sue leghe : — provenienti dalla demolizione di navi con nazionalità di un paese terzo o di munizioni vendute dalle forze armate di paesi terzi	10.300
	— altri	13.780
76.01 B	Cascami e rottami di alluminio	1.435
78.01 B	Cascami e rottami di piombo	755

⁽¹⁾ GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.

Articolo 2

I contingenti determinati all'articolo 1 saranno ripartiti secondo i criteri seguenti :

N. della tariffa doganale comune	Descrizione dei prodotti	Criteri
ex 26.03 D	Ceneri e residui di rame e delle sue leghe	Possibilità di esportazione di riferimento dagli Stati membri per il 1970, maggiorata del 10 % per la Germania, l'Italia ed i paesi del Benelux
ex 74.01	Cascami e rottami di rame e delle sue leghe : — provenienti dalla demolizione di navi con nazionalità di un paese terzo o di munizioni vendute dalle forze armate di paesi terzi — altri	possibilità di esportazione di riferimento dagli Stati membri per il 1970 1 % del consumo di metallo (con possibilità di differenziazione nel caso delle quote francesi e tedesche)
76.01 B	Cascami e rottami di alluminio	1 ‰ del consumo di metallo
78.01 B	Cascami e rottami di piombo	1 ‰ del consumo di metallo

Articolo 3

Le esportazioni dalla Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, ottenuti in applicazione del regime di perfezionamento attivo ai sensi della direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969 ⁽¹⁾, nonché le esportazioni temporanee di prodotti per trasformazione, lavorazione e riparazione in un paese terzo, destinati ad essere reimportati per il consumo nel territorio doganale della Comunità (perfezionamento passivo), sono imputate sulla quota parte dello Stato membro di esportazione.

Articolo 4

Le voci ex 26.03 D, ex 74.01, 76.01 B e 78.01 B, che figurano nell'articolo 1, sono soppresse nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio.

Articolo 5

Il Consiglio determina in tempo utile e comunque anteriormente al 31 dicembre 1971 il regime successivo di esportazione per i prodotti enumerati all'articolo 1.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COINTAT

⁽¹⁾ GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1079/71 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 1971

che modifica gli articoli 35 e 48 del regolamento (CEE) n. 542/69 relativo al transito comunitario

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 542/69 del Consiglio, del 18 marzo 1969, relativo al transito comunitario ⁽²⁾, prevede che l'obbligato principale sia tenuto a prestare una garanzia che, in genere, consiste in un impegno mediante il quale una persona, fisica o giuridica, si costituisce garante in solido ;

considerando che l'articolo 35 del regolamento citato prevede che il garante sia liberato dalle sue obbligazioni quando il documento T 1 è appurato dall'ufficio di partenza ; che, tuttavia, per fornire una garanzia di sicurezza giuridica è necessario dare, a talune condizioni, anche alle persone che si costituiscono garanti la certezza di essere liberate dalle loro obbligazioni alla scadenza di un periodo che sembra opportuno fissare a 12 mesi a decorrere dalla data di allibramento della dichiarazione di transito comunitario ;

considerando che per garantire che le disposizioni del trattato che riguardano la libera circolazione delle merci si applichino, nel traffico postale, solo alle merci conformi ai requisiti stabiliti agli articoli 9 e 10 di detto trattato, è opportuno prevedere che, in caso di spedizioni di merci non conformi a tali requisiti, l'etichetta gialla istituita dall'articolo 48 del regola-

mento (CEE) n. 542/69, venga apposta sia sugli imballaggi, sia sui documenti di accompagnamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 542/69 è completato con un secondo comma redatto come segue :

« Il garante è del pari liberato dalle sue obbligazioni alla scadenza di un periodo di 12 mesi dalla data di allibramento della dichiarazione T 1 qualora non sia stato avvisato dall'ufficio di partenza del non appuramento del documento T 1. »

2. L'articolo 35, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 542/69 è applicabile anche alle dichiarazioni T 1 registrate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. In questo caso il termine di 12 mesi decorre da tale data.

Articolo 2

All'articolo 48, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 542/69 i termini « sugli imballaggi o sui documenti di accompagnamento » sono sostituiti dai termini « sugli imballaggi e sui documenti di accompagnamento ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COINTAT

⁽¹⁾ GU n. C 45 del 10. 5. 1971, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1080/71 DEL CONSIGLIO
del 25 maggio 1971**

relativo all'inclusione di nuovi prodotti nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1025/70, che istituisce un regime comune applicabile alle importazioni da paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1025/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, che istituisce un regime comune applicabile alle importazioni da paesi terzi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che taluni prodotti che non figurano ancora nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1025/70 sono stati liberalizzati dagli Stati membri ;

considerando che la loro inclusione nel suddetto elenco non rischia di originare una situazione tale da giustificare l'applicazione di misure di salvaguardia ;

considerando che, di conseguenza, è opportuno inserire tali prodotti in detto elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prodotti riportati nell'allegato del presente regolamento sono inclusi nell'elenco che figura all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1025/70.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COINTAT

⁽¹⁾ GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 6.

ALLEGATO

SEZIONE I

ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

Capitolo 3 : PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI

03.02 Pesci semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati

Capitolo 4 : LATTE E DERIVATI DEL LATTE ; UOVA DI VOLATILI ; MIELE NATURALE

04.03 Burro

Capitolo 5 : ALTRI PRODOTTI D'ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

05.15 Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove ; animali morti dei capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana

REGOLAMENTO (CEE) N. 1081/71 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 1971

che completa il regolamento n. 170/67/CEE relativo al regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina prevedendo norme di commercializzazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento n. 170/67/CEE ⁽²⁾ ha instaurato un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ;considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/70 ⁽⁴⁾, prevede norme di commercializzazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento ;

considerando che, data la stretta relazione economica esistente fra i diversi prodotti a base di uova, l'applicazione delle norme di commercializzazione rischia di provocare distorsioni della concorrenza che potrebbero compromettere l'efficacia della politica agraria comune nel settore delle uova, se norme di tal genere non vengono adottate anche per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 170/67/CEE ;

considerando che è pertanto necessario prevedere per l'ovoalbumina e la lattoalbumina la possibilità di adottare norme di commercializzazione per quanto possibile corrispondenti a quelle adottate per i prodotti a base di uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

Il regolamento n. 170/67/CEE è completato dal seguente articolo :

« *Articolo 5 bis*

Per i prodotti di cui all'articolo 1 possono essere adottate norme di commercializzazione ; queste ultime, fatta salva la necessità di tener conto delle particolarità di tali prodotti, devono corrispondere alle norme di commercializzazione previste all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 122/67/CEE per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento. Tali norme possono riguardare in particolare la classificazione per categorie di qualità, l'imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, il condizionamento e l'etichettatura.

Le norme, il loro campo di applicazione, nonché le relative regole generali di applicazione sono adottate dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato. »

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1971.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. COINTAT

⁽¹⁾ GU n. C 19 del 1° 3. 1971, pag. 10.⁽²⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2596/67.⁽³⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.⁽⁴⁾ GU n. L 55 del 10. 3. 1970, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1082/71 DEL CONSIGLIO
del 25 maggio 1971**

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2455/70 e (CEE) n. 166/71 che fissano norme comuni di commercializzazione nel settore della pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 2455/70 ⁽²⁾ e (CEE) n. 166/71 ⁽³⁾, il Consiglio ha fissato norme comuni di commercializzazione rispettivamente per alcuni pesci freschi o refrigerati e per i gamberetti grigi del genere « Crangon » sp.p; che il regime istituito da detti regolamenti prevede l'obbligo di sottoporre a classificazione non soltanto i prodotti che, in virtù della regolamentazione sanitaria nazionale, sono dichiarati adatti all'alimentazione umana, ma anche quelli che sono dichiarati inadatti a tale forma di consumo, nonché i prodotti per i quali, in virtù dei precitati regolamenti, non è ammessa la commercializzazione per l'alimentazione umana;

considerando che, nel caso dei due ultimi gruppi di prodotti, non è certo che l'obbligo in tal modo imposto agli operatori corrisponda agli scopi perseguiti dai regolamenti in causa; che è pertanto opportuno sopprimere tale obbligo;

considerando che tale soppressione presenta ulteriori vantaggi; che essa permette infatti di procedere ad una distinzione più netta e più rapida fra i prodotti che, essendo ammessi all'alimentazione umana, sono destinati a tal fine e sono pertanto sottoposti a classificazione, e gli altri prodotti; che, inoltre, ne risulteranno facilitati sia la commercializzazione allo stadio dell'applicazione delle norme, sia il controllo dell'osservanza di queste norme;

considerando che il regolamento (CEE) n. 166/71 prevede, per i gamberetti di dimensione 2, disposizioni particolari che permettano di decidere in merito alla loro ammissione all'alimentazione umana in

funzione della situazione d'approvvigionamento delle regioni della Comunità; che è pertanto opportuno mantenere l'obbligo di classificarli in questa categoria di calibro soltanto in caso di adozione di disposizioni siffatte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2455/70 è sostituito dal testo seguente:

- « 1. I pesci di cui all'articolo 3, facenti parte della produzione comunitaria, possono essere commercializzati per l'alimentazione umana all'interno della Comunità soltanto se soddisfano alle disposizioni del presente regolamento.
2. Tuttavia, le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle piccole quantità di pesci cedute direttamente dal pescatore costiero al dettagliante o al consumatore.
3. Le modalità di applicazione del paragrafo 2 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2142/70. »

Articolo 2

1. Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2455/70 è sostituito dal testo seguente:

- « 1. Sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 5, i pesci sono classificati in partite corrispondenti ad una delle categorie di freschezza Extra, A o B. »
2. All'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2455/70, sono soppressi l'ultimo comma, nonché il titolo che si riferisce a questo comma.

Articolo 3

1. Il testo che figura all'inizio dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2455/70 è sostituito dal testo seguente:

- « 1. I pesci di cui all'articolo 3 in provenienza da paesi terzi possono essere ammessi al consumo nella Comunità per essere destinati all'alimentazione umana, soltanto se: ».

⁽¹⁾ GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 264 del 5. 12. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 23 del 29. 1. 1971, pag. 3.

2. Il testo dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2455/70 è sostituito dal testo seguente :

« 2. Tuttavia, i pesci provenienti direttamente dai luoghi di pesca, introdotti da battelli battenti bandiera di un paese terzo in un porto della Comunità e destinati ad essere commercializzati per l'alimentazione umana, sono sottoposti, ai fini della loro ammissione al consumo, alle stesse disposizioni applicabili alla produzione comunitaria. »

Articolo 4

1. Il testo dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 166/71 è sostituito dal testo seguente :

« 1. I gamberetti di cui all'articolo 1, facenti parte della produzione comunitaria, possono essere commercializzati per l'alimentazione umana all'interno della Comunità soltanto se sono conformi alle disposizioni del presente regolamento.

2. I gamberetti di cui all'articolo 1, classificati nella categoria di calibro 2 di cui all'articolo 7, paragrafo 1, non possono essere commercializzati per il consumo umano.

3. Tuttavia, le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle piccole quantità di gamberetti cedute direttamente dal pescatore costiero al dettagliante o al consumatore. »

2. All'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 166/71, è soppresso il membro di frase « per quanto concerne i gamberetti classificati nella categoria di calibro 2 di cui all'articolo 7, paragrafo 1. »

Articolo 5

1. Il testo dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 166/71 è sostituito dal testo seguente :

« 1. I gamberetti di cui all'articolo 1 sono classificati in partite corrispondenti a una delle categorie di freschezza A o B. »

2. All'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 166/71 sono soppressi l'ultimo comma, nonché il titolo che si riferisce a tale comma.

Articolo 6

L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 166/71 è completato dal comma seguente :

« La classificazione nella categoria di calibro 2 è obbligatoria soltanto per i prodotti che beneficiano di una eccezione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4. »

Articolo 7

1. Il testo che figura all'inizio dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 166/71 è sostituito dal testo seguente :

« 1. I gamberetti di cui all'articolo 1 provenienti dai paesi terzi possono essere ammessi al consumo nella Comunità per essere destinati all'alimentazione umana soltanto : ».

2. Il testo dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 166/71 è sostituito dal testo seguente :

« 2. Tuttavia, i gamberetti provenienti direttamente dai luoghi di pesca, introdotti da battelli battenti bandiera di un paese terzo in un porto della Comunità e destinati ad essere commercializzati per l'alimentazione umana, sono sottoposti, ai fini della loro ammissione al consumo, alle stesse disposizioni applicabili alla produzione comunitaria. »

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COINTAT

REGOLAMENTO (CEE) N. 1083/71 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 1971

che proroga fino al 14 luglio 1971 il termine per le operazioni di distillazione dei vini da pasto

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, che stabilisce talune disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2612/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 776/71 del Consiglio, del 14 aprile 1971, che stabilisce le norme generali relative ad operazioni di distillazione dei vini da pasto durante il periodo 19 aprile 1971 — 3 giugno 1971 ⁽³⁾, non ha avuto un effetto sufficiente sui corsi dei vini da pasto ;

considerando che ciò è dovuto in parte al fatto che i produttori non hanno fatto sufficientemente ricorso alle operazioni di distillazione ;

considerando che talune difficoltà amministrative hanno inoltre ostacolato il ricorso a tali operazioni ;

considerando che l'obiettivo perseguito da tale regolamento non è stato quindi del tutto raggiunto ;

considerando d'altro canto che le prospettive del raccolto 1971/1972 sono molto favorevoli e che le medesime incidono sul mercato della presente campagna ; che è pertanto necessario permettere la continuazione delle operazioni di distillazione oltre il 3 giugno 1971,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La data del « 3 giugno 1971 » di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 776/71 è sostituita con quella del « 14 luglio 1971 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 4 giugno 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

• Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1971.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. COINTAT

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 281 del 27. 12. 1970, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 85 del 15. 4. 1971, pag. 28.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1084/71 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1971

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1539/70 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1539/70 ai prezzi offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha

avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 10. 8. 1970, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 maggio 1971 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	55,93
10.01 B	Frumento duro	64,08 ⁽¹⁾
10.02	Segala	47,03
10.03	Orzo	43,94
10.04	Avena	44,35
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	33,44 ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾
10.05 B	Granturco altro	33,44 ⁽³⁾⁽⁴⁾
10.07 A	Grano saraceno	20,03
10.07 B	Miglio	26,78
10.07 C	Sorgo	38,93
10.07 D	Altri cereali	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	55,10
11.01 B	Farine di segala	77,00
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	108,62
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	58,56

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

⁽⁴⁾ Per il granturco originario della Tanzania, dell'Uganda e del Kenya il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 0,75 u.c./t.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1085/71 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 1971
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,
considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2691/70 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;
considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1971.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 285 del 31. 12. 1970, pag. 52.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 maggio 1971 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	1,50	1,50	2,50
10.01 B	Frumento duro	0	2,75	2,75	3,15
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	3,60	3,60	1,35
10.04	Avena	0	2,50	2,50	2,50
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

B. Malto

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8	4° term. 9
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,267	0,267	0,445	0,445
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,200	0,200	0,333	0,333
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,641	0,641	0,240	0,240
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,479	0,479	0,180	0,180
11.07 B	Malto torrefatto	0	0,558	0,558	0,209	0,209

REGOLAMENTO (CEE) N. 1086/71 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 1971
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, terza frase,

considerando che in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno della presentazione della domanda del titolo, adottata in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore nel mese dell'esportazione, deve essere applicata, dietro richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante la validità del titolo; che in questo caso un correttivo deve essere applicato alla restituzione;

considerando che il regolamento n. 633/67/CEE⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 737/69⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione dei cereali;

considerando che in virtù di detto regolamento la restituzione applicabile nel giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo eguale, al massimo, alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di una unità di conto in più; che la restituzione deve essere, d'altra parte, aumentata di un importo eguale, al massimo, alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di una unità di conto in più;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 13 del regolamento n. 120/67/CEE; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 140/67/CEE⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2435/70⁽⁶⁾, prendendo come base, per ciascun mese di validità del titolo d'esportazione, il prezzo cif calcolato sulla

base delle offerte d'imbarco nel mese nel quale sarà effettuata l'esportazione;

considerando che l'importo della restituzione fissato in anticipo applicabile ad una esportazione effettuata il terzo mese successivo a quello in cui il certificato d'esportazione è stato rilasciato, viene applicato ad una esportazione effettuata ulteriormente durante la durata di validità del certificato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969⁽⁷⁾, ha definito talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese; che, ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento, qualora si debba tener conto di prezzi di mercato francesi, occorre prendere in considerazione l'incidenza della deminuzione di cui all'articolo 1;

considerando che risulta dall'insieme delle disposizioni citate innanzi che il correttivo applicabile il 28 maggio 1971 deve essere fissato come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento; che il correttivo così fissato sarà modificato quando l'applicazione della regola del calcolo di cui sopra comporterà una modifica del suo importo superiore a 0,125 unità di conto;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali, di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSCHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 233 del 28. 9. 1967, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1969, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2456/67.

⁽⁶⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 maggio 1971 che fissa il correttivo applicabile
alla restituzione per i cereali

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8
10.01 A	Frumento tenero e frumento sega- lato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1087/71 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1971

che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, semole e semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che a norma dell'articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce, nel settore dei cereali, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni alla esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e, d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore dei cereali sul mercato mondiale ; che, in conformità dello stesso testo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità ;

considerando che il regolamento n. 139/67/CEE ha definito, nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali ;

considerando che per quanto riguarda le farine, le semole e semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento n. 139/67/CEE ; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la

fabbricazione dei prodotti considerati ; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE⁽⁴⁾ ;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969⁽⁵⁾, ha definito talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese ; che, ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento, qualora si debba tener conto di prezzi di mercato francesi, occorre prendere in considerazione l'incidenza della diminuzione di cui all'articolo 1 ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana ; che essa può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione dei prodotti elencati all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE sono fissate conformemente all'allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissata alcuna restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 1971.

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 maggio 1971 che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, semole e semolini di frumento o di segala

Numero tariffario	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni <i>(u.c. i t)</i>
10.01 A	Frumento tenero ⁽¹⁾ e frumento segalato : — per le esportazioni verso : — zona IV a) — l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera — gli altri paesi terzi	51,35 22,00 27,00
10.01 B	Frumento duro	26,00
10.02	Segala ⁽¹⁾	40,00
10.03	Orzo : — per le esportazioni verso : — l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera — gli altri paesi terzi	36,00 44,00
10.04	Avena	26,00
10.05 B	Granturco altro : — per le esportazioni verso : — l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera — gli altri paesi terzi	23,00 30,00
10.07 C	Sorgo	15,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero ⁽³⁾ : — tenore in ceneri da 0 a 520 : — per le esportazioni verso : — le zone I e II — la zona III — la zona IV — gli altri paesi terzi	77,35 82,35 80,35 71,35

		(u.c. / t)
Numero tariffario	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 A (seguito)	— tenore in ceneri da 521 a 600	67,35
	— tenore in ceneri da 601 a 900	62,35
	— tenore in ceneri da 901 a 1100 :	
	— per le esportazioni verso :	
	— la zona IV	70,35
	— gli altri paesi terzi	58,35
	— tenore in ceneri da 1101 a 1650	52,85
— tenore in ceneri da 1651 a 1900	46,85	
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	58,50
	— tenore in ceneri da 701 a 1150	51,50
	— tenore in ceneri da 1151 a 1600	46,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro ⁽²⁾ :	
	— tenore in ceneri da 0 a 950 :	
	— per le esportazioni verso :	
	— la zona IV b)	80,65
	— la zona II	77,65
	— gli altri paesi terzi	71,65
	— tenore in ceneri da 951 a 1300 :	
	— per le esportazioni verso :	
	— la zona II	70,55
	— gli altri paesi terzi	64,55
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero ⁽³⁾ :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520 :	
	— per le esportazioni verso :	
	— la zona I	77,35
	— la zona IV b)	80,35
— gli altri paesi terzi	71,35	

⁽¹⁾ Per frumento tenero e segala bisogna intendere i cereali che non hanno subito la denaturazione prevista dall'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

⁽²⁾ La restituzione è concessa solo per le semole ed i semolini che possono passare attraverso un setaccio con un'apertura di maglie di 1,25 mm nella proporzione di almeno 95 % in peso.

⁽³⁾ Per farine, semole e semolini di frumento tenero bisogna intendere le farine, semole e semolini lavorati con frumento tenero che non ha subito la denaturazione prevista dall'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

N.B. Le zone sono stabilite dal regolamento n. 694/67/CEE (GU n. 245 dell'11. 10. 1967).

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 587/67/CEE, è 2 u.c./t.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1088/71 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 1971
che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1759/70 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1759/70 ai prezzi d'offerta e ai corsi di questo giorno,

pervenuti a conoscenza della Commissione, porta a modificare i prelievi attualmente in vigore come è indicato nell'allegata tabella del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE sono fissati nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1

⁽³⁾ GU n. L 194 del 1° 9. 1970, pag. 6.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 maggio 1971 che fissa i prelievi applicabili
al riso e alle rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(u.c. / 100 kg)	
		Paesi terzi	SAMA PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.06	Riso :		
	A. greggio o semigreggio (non pilato) :		
	(I) Riso greggio (non pilato)	8,328	4,340
	(II) Riso semigreggio (non pilato)	10,410	5,426
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati :		
	(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/ larghezza inferiore a 2 :		
	(a) Riso semilavorato	14,777	7,474
	(b) Riso lavorato a fondo	15,738	7,963
	(II) altro :		
	(a) Riso semilavorato	16,490	8,383
(b) Riso lavorato a fondo	17,677	8,992	
C. spezzato	5,420	2,761	

⁽¹⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 521/70, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei SAMA e PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽²⁾ Questo prelievo è applicabile soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 540/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1089/71 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1971

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi aggiuntivi ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso devono contenere un supplemento per il mese in corso e un supplemento per ciascuno dei quattro mesi seguenti; che l'importo di ogni supplemento deve essere lo stesso per tutta la Comunità;

considerando che il regolamento n. 365/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967 ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/70 ⁽⁴⁾, ha stabilito le norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso;considerando che l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970 ⁽⁵⁾, ha modificato la durata di validità dei titoli d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE; che di conseguenza conviene adattare la fissazione dei supplementi da aggiungere ai prelievi fissati in anticipo per i prodotti di cui trattasi;considerando che, ai sensi di detto regolamento, quando il prezzo cif del riso semigreggio, del riso lavorato o delle rotture, determinato il giorno della fissazione dei supplementi, è più elevato del prezzo cif di acquisto a termine per lo stesso prodotto, il supplemento deve essere, in linea di massima, fissato in un importo pari alla differenza fra questi due prezzi; che il prezzo cif è quello determinato, conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, il giorno della fissazione dei supplementi; che le modalità per la determinazione dei prezzi cif sono stati stabiliti dal regolamento n. 469/67/CEE ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2130/69 ⁽⁷⁾; che il prezzo cif di acquisto a

termine deve essere determinato ugualmente in conformità dell'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, ma sulla base delle offerte nei porti del Mare del Nord; che, per una importazione da effettuare durante il mese nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante tale mese; che, per una importazione da effettuare durante il mese successivo a quello nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese per il quale è prevista l'importazione; che, per effettuare un'importazione durante gli altri mesi di validità del titolo, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese precedente quello nel corso del quale è prevista l'importazione; che, se non è offerta a termine per imbarco nel corso di un determinato mese, detto prezzo è quello praticato per imbarco durante l'ultimo mese in cui esiste un'offerta a termine;

considerando che, se il prezzo cif stabilito il giorno della fissazione della tabella dei supplementi è uguale al prezzo cif d'acquisto a termine o lo supera di un importo che non oltrepassa 0,025 unità di conto per 100 kg, il supplemento è uguale a 0 unità di conto;

considerando che, in circostanze eccezionali e entro determinati limiti, il tasso del supplemento può, tuttavia, essere fissato ad un livello superiore;

considerando che, come risulta dall'insieme delle disposizioni precitate, i supplementi applicabili il 28 maggio 1971 devono essere stabiliti come indicato nella tabella allegata al presente regolamento; che l'importo dei supplementi deve essere modificato solo quando l'applicazione delle suddette disposizioni comporta una modifica superiore a 0,025 unità di conto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono adottati come indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 1971.

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.⁽⁴⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 3.⁽⁵⁾ GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.⁽⁶⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 5.⁽⁷⁾ GU n. L 271 del 29. 10. 1969, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 maggio 1971 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso

<i>(u.c. / 100 kg)</i>					
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8
10.06	Riso :				
	A. greggio o semigreggio (non pilato) :				
	(I) Riso greggio (non pilato)	0	0	0	0
	(II) Riso semigreggio (non pilato)	0	0	0	0
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati :				
	(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 :				
	(a) Riso semilavorato	0	0	0	0
	(b) Riso lavorato a fondo	0	0	0	0
	(II) altro :				
	(a) Riso semilavorato	0	0	0	0
	(b) Riso lavorato a fondo	0	0	0	0
	C. spezzato	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1090/71 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1971

che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento n. 359/67/CEE, la differenza fra i corsi ed i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo⁽³⁾, modificato dal regolamento n. 1019/67/CEE⁽⁴⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo presente la situazione e le prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture sul mercato mondiale ; che, in conformità della stessa disposizione, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità ;

considerando che il regolamento n. 669/67/CEE⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1057/68⁽⁶⁾, ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione, ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando

la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima ;

considerando che il regolamento n. 366/67/CEE ha definito, nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture ;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana ; che essa può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione negli importi elencati in allegato ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 359/67/CEE, ad esclusione di quelli visti al paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo, ma non compresi nell'allegato, non è fissata alcuna restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU n. 311 del 21. 12. 1967, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. 241 del 5. 10. 1967, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 31.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 maggio 1971 che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.06	<p>Riso :</p> <p>A. greggio o semigreggio (non pilato) :</p> <p>(I)</p> <p>(II) Riso semigreggio (non pilato) :</p> <p>(a) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 :</p> <p>— Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera 8,400</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 9,130</p> <p>(b) altro :</p> <p>— Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera 8,800</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 9,130</p> <p>B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati :</p> <p>(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 :</p> <p>(a) Riso semilavorato :</p> <p>— Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera 9,002</p> <p>— Per le esportazioni verso l'Austria 11,425</p> <p>— Per le esportazioni verso la Finlandia 13,000</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 12,599</p> <p>(b) Riso lavorato a fondo :</p> <p>— Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera 9,587</p> <p>— Per le esportazioni verso l'Austria 12,168</p> <p>— Per le esportazioni verso la Libia 14,250</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 13,418</p> <p>(II) altro :</p> <p>(a) Riso semilavorato :</p> <p>— Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera 10,587</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 12,946</p> <p>(b) Riso lavorato a fondo :</p> <p>— Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera 11,349</p> <p>— Per le esportazioni verso il Ghana, la Guinea portoghese, il Congo (Kinshasa) e il Camerun 16,000</p> <p>— Per le esportazioni verso la Costa d'Avorio 16,450</p> <p>— Per le esportazioni verso la Libia 15,250</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 13,878</p> <p>C. spezzato 3,000</p>	

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 719/67/CEE, è 0,20 u.c./100 kg.

N.B. : Conformemente al regolamento n. 669/67/CEE (GU n. 241 del 5. 10. 1967), le zone sono quelle stabilite dall'allegato A del regolamento n. 694/67/CEE (GU n. 245 dell'11. 10. 1967).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1091/71 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1971

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, primo comma,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 359/67/CEE la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione, deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo ;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso ;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,025 unità di conto per 100 kg ; che per contro la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a

termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,025 unità di conto per 100 kg ;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE ; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 365/67/CEE ⁽⁵⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/70 ⁽⁶⁾, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione ;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo applicabile il 28 maggio 1971 deve essere fissato nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento n. 359/67/CEE, è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1971.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.⁽⁶⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 maggio 1971 che fissa il correttivo applicabile
alla restituzione per il riso e le rotture di riso

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8	4° term. 9	5° term. 10
10.06	Riso :						
	A. greggio o semigreggio (non pilato) :						
	(I) Riso greggio (non pilato)	0	0	0	0	0	0
	(II) Riso semigreggio (non pilato)						
	(a) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2	0	0	0	0	0	0
	(b) altro	0	0	0	0	0	0
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati :						
	(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 :						
	(a) Riso semilavorato	0	0	0	0	0	0
	(b) Riso lavorato a fondo	0	0	0	0	0	0
	(II) altro :						
	(a) Riso semilavorato	0	0	0	0	0	0
	(b) Riso lavorato a fondo	0	0	0	0	0	0
	C. spezzato	0	0	0	—	—	—

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1092/71 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 1971**

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1260/70 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1260/70, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1971.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 14.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	(u.c. / 100 kg) Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati :	
	I. zucchero bianco	14,55
	II. zucchero greggio	11,72 ⁽¹⁾
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	14,55
	II. zucchero greggio	11,72 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1093/71 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1971

che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6, e l'articolo 12, paragrafo 6,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 714/71⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 714/71 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi

attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui agli articoli 10 e 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*I prodotti delle voci 02.01 A II a) 1 aa) e 02.01 A II a) 1 bb) sono quelli corrispondenti alle definizioni contenute negli articoli 1 bis e 2 del regolamento (CEE) n. 1025/68⁽⁴⁾.*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1971.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 78 del 2. 4. 1971, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 174 del 23. 7. 1968, pag. 9.

Numero della tariffa	Designazione delle merci	Importo in u.c./100 kg
02.01 (seguito)	33. quarti posteriori :	Peso netto
	aaa) aventi un peso pari o superiore a 45 kg e inferiore o pari a 68 kg. — essendo questo peso pari o superiore a 38 kg e inferiore o pari a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » — che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c)	13,058
	bbb) altri	19,585
	cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti :	
	11. pezzi non disossati 22. pezzi disossati	24,482 28,003
02.06	Carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate : C. altre : I. della specie bovina domestica : a) carni : 1. non disossate 2. disossate	24,482 28,003

(1) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 521/70, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei SAMA e dei PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Sono ammessi (e) in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti nonché alle condizioni speciali attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro degli accordi bilaterali per il bestiame di fabbricazione conclusi tra le Comunità europee e rispettivamente la Danimarca e l'Austria.

(b) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è rimborsato oppure non è riscosso in conformità di queste disposizioni.

(c) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 2, lettera c), del protocollo n. 1 allegato all'accordo commerciale fra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1095/71 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1971

che constata la possibilità di dar seguito alle domande presentate per ottenere i premi alla non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1975/69 del Consiglio, del 6 ottobre 1969, che istituisce un regime di premi di macellazione delle vacche e di premi alla non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1386/70⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2195/69 della Commissione, del 4 novembre 1969, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime di premi di macellazione delle vacche e di premi alla non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁵⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2240/70⁽⁶⁾, prevede la constatazione della

possibilità di dar seguito alle domande di concessione del premio alla non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che, tenuto conto del numero di vacche oggetto delle domande presentate dal 1° al 30 aprile 1971, si può dar seguito a tali domande;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si constata che si può dar seguito alle domande presentate dal 1° al 30 aprile 1971 ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2195/69.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 252 dell'8. 10. 1969, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 155 del 16. 7. 1970, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 278 del 5. 11. 1969, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 242 del 5. 11. 1970, pag. 12.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1096/71 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1971

relativo alle domande di rimborso dei premi per l'estirpazione di meli, peri e peschi,
concessi dagli Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2517/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che definisce alcune misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2476/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,considerando che le domande di rimborso trasmesse alla sezione orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia riguardanti il 50 % dei premi per l'estirpazione dei meli, peri e peschi, concessi dagli Stati membri, devono contenere alcuni dati che gli Stati membri sono tenuti a presentare in forma identica in modo da agevolarne l'esame di conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2517/69 e alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2637/69 della Commissione, del 24 dicembre 1969, che fissa l'importo e le condizioni per la concessione del premio per l'estirpazione di meli, peri e peschi ⁽³⁾, nonché l'adozione di una decisione nei loro confronti;

considerando che per consentire un efficace controllo delle domande di rimborso, gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione per due anni i documenti giustificativi, in base ai quali sono stati calcolati i premi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di rimborso compilate dagli Stati membri secondo le disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2517/69 devono essere presentate conformemente alle tabelle che figurano nell'allegato I, nell'allegato II e nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Lo Stato membro tiene a disposizione della Commissione per un periodo di due anni, a partire dalla data di deposito delle domande di rimborso, i documenti giustificativi o la copia certificata conforme in suo possesso, in base ai quali sono stati calcolati i premi previsti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2517/69.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1971.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 15.⁽²⁾ GU n. L 266 del 9. 12. 1970, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 327 del 30. 12. 1969, pag. 31.

ALLEGATO I

Stato delle domande di concessione dei premi presentate durante l'anno civile

Stato membro :

Numero di agricoltori che hanno chiesto di beneficiare del premio di estirpazione ⁽¹⁾	Numero di ettari per i quali è stato chiesto il premio di estirpazione ⁽¹⁾		
	Meli	Peri	Peschi

⁽¹⁾ Da ripartire per ciascun Bundesland, dipartimento, regione o provincia.

ALLEGATO II

DOMANDA DI RIMBORSO SECONDO L'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2517/69

Stato membro :

Domanda di rimborso per i premi pagati durante l'anno civile

Numero di agricoltori che hanno beneficiato del premio di estirpazione durante l'anno ⁽¹⁾	Numero di ettari su cui si è proceduto all'estirpazione (dal al)			Ammontare dei premi versati ⁽¹⁾	Importo da rimborsare ⁽¹⁾
	Meli ⁽¹⁾	Peri ⁽¹⁾	Peschi ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Da ripartire per ciascun Bundesland, dipartimento, regione o provincia.

Si conferma che :

- le domande di concessione di premi sono state presentate in buona e debita forma anteriormente al 1° marzo 1971 ;
- l'impegno scritto del beneficiario di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2517/69 e all'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2637/69 è stato registrato dall'autorità competente ;
- conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2637/69, modificato dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2565/70, i beneficiari hanno fornito la prova di aver osservato l'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2517/69 ;
- i meli, peri e peschi per l'estirpazione dei quali è stato concesso il premio, sono stati estirpati (per le estirpazioni effettuate nel 1973 al più tardi il 28 febbraio), e gli alberi estirpati sono stati resi inatti al reimpianto ;
- sono state osservate le condizioni di concessione del premio di estirpazione di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2637/69.

ALLEGATO III

RECUPERO DURANTE IL DEI PREMI VERSATI

(in applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2517/69, modificato dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2476/70)

Stato membro

Documento da presentare una volta all'anno alla Commissione, finché i premi versati potranno dar diritto a recupero

Importo recuperato durante l'anno (¹)	Importo da detrarre dal concorso del Fondo (¹)

(¹) Da ripartire per ciascun Bundesland, dipartimento, regione o provincia.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1097/71 DELLA COMMISSIONE**del 27 maggio 1971****che completa il regolamento (CEE) n. 772/70 relativo ad una gara permanente per la vendita di zucchero bianco destinato all'esportazione e detenuto dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 772/70 della Commissione, del 28 aprile 1970, relativo ad una gara permanente per la vendita di zucchero bianco destinato all'esportazione e detenuto dall'organismo d'intervento francese ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 943/71 ⁽⁴⁾, quest'ultimo procede a gare parziali per la vendita di zucchero bianco da esso detenuto e per la determinazione della restituzione all'esportazione di tale zucchero ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 772/70 prevede la gara soltanto per un determinato quantitativo di zucchero detenuto dall'organismo d'intervento francese ; che, tenuto conto della situazione

attuale dello smercio di tale zucchero, necessita porre in gara altri quantitativi di zucchero e, in conseguenza, completare l'allegato di detto regolamento ; considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'allegato del regolamento (CEE) n. 772/70 è completato dall'allegato del presente regolamento.
2. Per le partite indicate nell'allegato del presente regolamento, il termine per la prima presentazione delle offerte scade alle ore 9,30 del 9 giugno 1971.

Articolo 2

La partita n. 68 di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 772/70 è soppressa.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1^o. 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 95 del 29. 4. 1970, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 7. 5. 1971, pag. 22.

Numero della partita	Immagazzinatore e luogo di deposito	Quantità (t)	Qualità e condizionamento	Importo forfettario spese di trasporto (FF/t zucchero)	Porto di esportazione di riferimento ⁽¹⁾
77	Sucrierie de Nangis à Nangis (Seine-et-Marne)	3.000	1 vrac	22,20	Rouen
78	Sucrierie de Chevières à Chevières (Oise)	2.000	1 vrac	21,20	Rouen
79	Magasins généraux du port de Lille à Lille (Nord)	2.500	2 sac (100 kg)	11,00	Dunkerque
80	Magasins généraux du port de Lille à Lille (Nord)	1.500	2 sac (100 kg)	11,00	Dunkerque
81	Sucrierie d'Eppeville à Eppeville (Somme)	3.000	1 vrac	16,75	Dunkerque
82	Sucrierie de Fontaine-le-Dun à Fontaine-le-Dun (Seine-Maritime)	3.000	2 sac (100 kg)	11,90	Dieppe
83	Sucrierie de Fontaine-le-Dun à Fontaine-le-Dun (Seine-Maritime)	3.000	2 sac (100 kg)	11,90	Dieppe
84	Sucrierie de Fontaine-le-Dun à Fontaine-le-Dun (Seine-Maritime)	2.500	2 sac (100 kg)	11,90	Dieppe
85	Ancienne sucrierie d'Auffay à Auffay (Seine-Maritime)	3.000	2 sac (100 kg)	11,90	Dieppe
86	Ancienne sucrierie d'Auffay à Auffay (Seine-Maritime)	3.000	2 sac (100 kg)	11,90	Dieppe
87	Sucrierie de St-Germainmont à St-Germainmont (Ardennes)	3.000	2 sac (100 kg)	21,50	Dunkerque
88	Sucrierie de St-Germainmont à St-Germainmont (Ardennes)	3.000	2 sac (100 kg)	21,50	Dunkerque
89	Sucrierie de St-Germainmont à St-Germainmont (Ardennes)	3.500	2 vrac	21,50	Dunkerque

⁽¹⁾ Raggiungibile con la minima spesa.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1098/71 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1971

che modifica l'importo dell'integrazione per i semi di colza e ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2554/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1047/71 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1418/70 ⁽⁴⁾ ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'integrazione per i semi di colza e ravizzone ora vigente come indicato nell'allegato al presente regolamento;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1971/1972 per il colza e il ravizzone, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per i mesi di luglio e agosto 1971 per questi prodotti, ha potuto essere calcolato

solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo valevole nei mesi di luglio e agosto 1970; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1971/1972 sarà noto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE, fissato nella tabella allegata al regolamento (CEE) n. 1047/71, è, per i semi di colza e ravizzone modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

2. Tuttavia, l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata, per i mesi di luglio e di agosto 1971, per il colza e il ravizzone, sarà confermato o sostituito con effetto dal 28 maggio 1971 per tener conto del prezzo indicativo fissato per la campagna 1971/1972.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 114 del 26. 5. 1971, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 157 del 18. 7. 1970, pag. 9.

ALLEGATO

Importi dell'integrazione applicabili a partire dal 28 maggio 1971 per i semi di colza e ravizzone (n. ex 12.01 della TDC) in u.c./100 kg

	<i>Colza e ravizzone</i>
Importo dell'integrazione	7,845
Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata:	
— per il mese di maggio	7,845
— per il mese di giugno	7,845
— per il mese di luglio	6,745
— per il mese di agosto	6,900

REGOLAMENTO (CEE) N. 1099/71 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1971

che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 899/71 ⁽⁴⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1007/71 ⁽⁵⁾;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base constatato ultimamente presenta, rispetto

alla media dei prelievi, uno scarto di almento 0,25 unità di conto per 100 kg di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1080/68 ⁽⁶⁾, conformemente alla tabella di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, che rilevano dal regolamento (CEE) n. 1052/68 ⁽⁷⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 899/71 modificato, sono modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 98 del 1. 5. 1971, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 109 del 15. 5. 1971, pag. 24.

⁽⁶⁾ GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 maggio 1971 che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi (salvo SAMA- PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya)	Rep. Kenya SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda,
11.01 F	Farina di riso ⁽¹⁾	5,868	5,618
11.02 A VI	Semole e semolini di riso ⁽¹⁾	5,868	5,618
11.02 E VI	Fiocchi di riso ⁽¹⁾	10,040	9,540
11.08 A II	Amido di riso	4,222	1,672

⁽¹⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido, calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, (in peso), inferiore o pari all'1 % per il riso.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

AVVISO AGLI ABBONATI

È uscita l'edizione in lingua francese dell'Indice della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* 1970 ; le edizioni nelle altre lingue seguiranno tra breve.

Si tratta di un Indice analitico e metodologico al quale è annessa una ricapitolazione alfabetica. Non è prevista l'edizione di un Indice alfabetico.

L'Indice 1970 sarà distribuito agli abbonati della *Gazzetta ufficiale* in quanto compreso nell'abbonamento stesso. Lo si può ottenere ugualmente presso gli Uffici di vendita delle pubblicazioni europee (vedi ultima pagina della *Gazzetta ufficiale*).

L'Indice 1970 è stato allestito con il metodo meccanografico ; tale procedimento è stato applicato anche per l'allestimento dell'Indice 1969 che uscirà nell'ottobre 1971.

L'Indice 1968, allestito ancora con il metodo manuale, uscirà alla fine dell'anno.

